

Piramide e rete nella scienza giuridica: tra cambi di paradigma e compresenza dialettica

Pyramid and network in the legal science: Between paradigm shifts and dialectical copresence

IVAN DALDOSS¹

Sommario

Questo contributo affronta il cambio paradigmatico che, da alcuni decenni, investirebbe la scienza giuridica e relativi campi speculativi, a detrimento delle costruzioni teoriche piramidali e quindi a vantaggio di quelle reticolari, più recenti. A fronte della crescente complessità della realtà giuridica, infatti, sembra imporsi una nuova dimensione teorico-rappresentativa: orizzontale, policentrica e diffusa, diversamente gerarchica. Ci si chiede se tale mutamento assurga al tenore di una rivoluzione scientifica o se integri, tuttalpiù, una crisi paradigmatica (atipica?) o una mera anomalia rispetto allo standard della prospettiva kelseniana. All'esito dell'illustrazione delle posizioni più salienti in seno alle correnti piramidale-formalista e reticolare, si evidenzierà la natura dello scostamento paradigmatico, in senso *quasi-kuhniano*, che interessa il pensiero giuridico contemporaneo. Si osserverà, dunque, come l'alternanza ricorsiva tra i paradigmi della *piramide* e della *rete* ne manifesti la perdurante capacità esplicativa, intravedendosi lo spazio per una forma di *compresenza dialettica*.

Parole chiave: piramide, rete, scienza giuridica, cambio paradigmatico, dialettica.

Abstract

This contribution explores the paradigmatic shift that, in recent decades, would have influenced the legal science and its speculative domains, challenging pyramidal theoretical frameworks in favour of more recent network-based approaches. Given the increasing complexity of some legal realities, another theoretical-representational dimension has emerged: horizontal, polycentric, and diffuse, with a differently structured hierarchy. This analysis investigates whether this transformation constitutes a scientific revolu-

¹ Departamento de Filosofía del Derecho, Universidad de Granada (España). ivanaldoss@ugr.es

tion, a peculiar crisis or a mere anomaly when viewed through the lens of the Kelsenian perspective. After outlining the key positions within the pyramidal-formalist and network-oriented schools of thought, I examine the nature of this paradigmatic divergence in a quasi-Kuhnian sense that characterizes contemporary legal science. Finally, I spotlight how the recursive interplay between the pyramid and the network paradigms proves their lasting explanatory power, suggesting the possibility of a dialectical coexistence between these models.

Keywords: Pyramid, Network, Legal Science, Paradigmatic shift, Dialectics.

1. Introduzione

Il presente contributo si focalizza, da un lato, sulla tradizione teorica del cosiddetto formalismo giuridico, ben associabile al paradigma della *piramide* e, dunque, all'idea di un sistema normativo gerarchicamente strutturato in senso verticale. Dall'altro, approfondisce quella corrente di pensiero a impronta nodale e diffusa, proveniente dalla sfera socio-giuridica, che elegge la *rete* a propria immagine e promuove un'illustrazione orizzontale e policentrica della realtà normativa.

Il proposito è quello di valutare, nell'ambito della scienza giuridica e in ordine ai suoi problemi, metodi di indagine e risultati ottenibili, se nell'ultimo mezzo secolo sia realmente avvenuto il passaggio da una impostazione speculativa all'altra. In altre parole, se vi sia stato nel pensiero giuridico un *cambio paradigmatico* – secondo la terminologia e l'impianto concettuale della filosofia della scienza di Thomas Kuhn – capace di riorientare la comunità dei giuristi e, in particolare, quella dei teorici del diritto.

In tal senso, si procede a vagliare criticamente la reale possibilità di applicare al diritto, scienza sociale che si rivolge ai fenomeni normativi (ontologicamente differenti dagli omologhi naturali), l'idea di *paradigm shift* e alcune altre categorie kuhniane, come le nozioni di *anomalia* e *crisi*. Pertanto, si propongono alcuni spunti critici e “aggiustamenti” per rendere fruttuosa, nell'ambito della riflessione giuridica, tale trasferibilità semantico-concettuale.

A valle dell'analisi e delle riflessioni qui svolte, si rileverà una peculiare condizione di *crisi, strutturale e ricorsiva*, che caratterizza la dinamica esistente tra i paradigmi della piramide e della rete, ove tale interazione, come si chiarirà in seguito, può raffigurarsi nei termini di una *compresenza dialettica*.

Si noterà, dunque, come i modelli teorici esaminati, a seconda degli oggetti normativi da rappresentare e del contesto di riferimento, mantengano

entrambi un valore esplicativo distinto nel panorama giuridico contemporaneo, senza escludersi vicendevolmente.

2. L'archetipo teorico della *piramide*: Kelsen e Ferrajoli

Per quanto concerne il modello piramidale occorre inevitabilmente riferirsi alla tradizione teorica, meglio nota come *formalismo giuridico*, che affonda le sue radici nel pensiero di Kelsen² e si estende fino alle elaborazioni più recenti di Ferrajoli³, inquadrabili in seno alla corrente (garantista) del *costituzionalismo globale*.

Prima di addentrarsi nel merito, offrendo una disamina sintetica dell'ultimo "stadio evolutivo" di questo filone della teoria giuridica, si rende necessaria una precisazione.

A discapito della etichetta che sovente viene attribuita al modello piramidale, nei propositi etico-politici di Kelsen, ieri, e di Ferrajoli, oggi, esso non vuole fungere da baluardo e scudo al paradigma dello Stato-nazione e al concetto moderno di sovranità, sebbene si presti egregiamente a rappresentare la tipica organizzazione statale delle fonti del diritto, le tradizionali gerarchie verticali, improntate alla logica e alla coerenza, e dunque la ben nota "costruzione a gradi" (*Stufenbau*) dell'ordinamento giuridico – che tuttavia, si badi, è stata concepita da Kelsen per assurgere fino al vertice del diritto internazionale.

Al contrario, detto modello si fonda sul *ripudio dello statalismo*⁴ come concezione ideologica e sulla denuncia di una legittimità solamente derivata dagli Stati, in funzione di una *sovranità esclusiva dell'ordine internazionale*

2 Per un accostamento al lavoro dell'insigne studioso e alla sua dottrina *pura* del diritto si rimanda ad alcune opere fondamentali (Kelsen [1920]1989, [1934]1967, [1944]1990, [1945]1952, [1960]1966).

3 La teoria formale del diritto di Ferrajoli comincia a essere abbozzata nel 1970, in un suo primo scritto "giovanile", *Teoria assiomaticizzata del diritto*, per essere poi significativamente sviluppata nel 1989 in *Diritto e ragione*, almeno per quanto concerne la sfera garantista e penalistica, e infine compiutamente realizzata nel 2007 in *Principia iuris*, un monumentale apparato teorico-concettuale costruito per assiomi, definizioni, postulati e tesi derivate. Debitamente trattato, grazie a una triplice interpretazione empirico-semantiche, si trasforma nella sua *Teoria della democrazia*, capace di orientare prescrittivamente gli Stati costituzionali di diritto e così favorire il superamento di antinomie e lacune che inevitabilmente vanno formandosi nella nomodinamica di tali ordinamenti (cfr. Ferrajoli 1970, 1989, 2007). Dell'autore, inoltre, si segnalano alcuni scritti in cui promuove il superamento del concetto di sovranità (nazionale) e il progetto *Per una Costituzione della Terra* (Ferrajoli 1995, 2020, 2022).

4 *Statalismo* come illustrato, per esempio, da Fioravanti (2014) in tema di *diritti fondamentali* e rispetto a dottrine alternative delle libertà, quali lo *storicismo* e l'*individualismo*

(tesi monista)⁵, oggi individuato dalle istituzioni giuridiche globali. Ciò al fine di rappresentare, sul piano della teoria del diritto, “l’unità del sistema giuridico universale” (Kelsen [1934]1967, p. 168) e di propiziare, sul piano del riflesso politico, il (rinnovato) progetto kantiano di pacificazione cosmopolita, raggiungibile, secondo il filosofo di Königsberg, tramite una *federazione di popoli* e la costruzione di una *repubblica universale*⁶.

Sgomberato il campo da possibili aporie e semplificazioni, le caratteristiche della *piramide* come edificio teorico, nella sua più recente versione elaborata da Luigi Ferrajoli, possono rappresentarsi come di seguito, sia pur in via estremamente sintetica.

L’illustre giurista, raccogliendo il testimone di Kelsen, esamina ed esplicita la *nomodinamica* che caratterizza i livelli normativi degli Stati (costituzionali) di diritto, in virtù della quale *il diritto regola se stesso* e un medesimo fenomeno normativo (come una legge) diviene un *oggetto cangiante*: è al contempo una norma che regola ulteriori fenomeni (come procedimenti, atti, norme) che le sono gerarchicamente sotto-ordinati ed è pure un fatto che è regolato dai piani normativi superiori (Costituzione *in primis*) e ad essi deve essere conforme formalmente, ma soprattutto sostanzialmente, per ambire allo status di norma valida. Questa dinamica di produzione giuridica delinea la “costruzione a gradi”, dunque piramidale, dell’ordinamento giuridico, di chiara ispirazione kelseniana, ma con profili divergenti di assoluta centralità.

Infatti, mentre Kelsen riduce la categoria della validità alla *mera esistenza* della norma, ossia alla semplice circostanza che essa appartenga al sistema giuridico (nella misura in cui sia stata emanata nelle *forme* previste dai piani normativi superiori), Ferrajoli inaugura il canone del *vigore*, per designare quelle norme che, pur soddisfacendo le condizioni previste di legittimità formale (competenza e procedura), presentano un significato normativo che viola (o comunque non si conforma ai) contenuti e valori sostanziali sanciti da norme di rango sovraordinato. A suo dire, ciò apre inevitabilmente all’esistenza, entro certa misura fisiologica negli Stati muniti di Costituzione, di un *diritto illegittimo*, integrato da *antinomie* e *lacune* e determinato dallo scarto tra disposizioni (promesse) costituzionali e legislazione ordinaria,

5 Si legga Kelsen, ove considera che il diritto internazionale e i vari diritti statali integrano “un sistema unitario di norme” ([1934]1967, p. 154), contestualmente affermando il *primato* del primo sui secondi ([1934]1967, p. 163). Proprio in quanto ritiene lo Stato “un ordinamento giuridico parziale derivato dal diritto internazionale”, designandolo come “organo della comunità giuridica internazionale” (Kelsen [1934]1967, p. 166), caldeggia il superamento sul piano politico, fattuale e organizzativo, de “[i]l dogma della sovranità dello stato” ([1934]1967, p. 159), la cui “dissoluzione teoretica” ([1934]1967, p. 168) si è già raggiunta ed è da Kelsen indicata come uno dei risultati più salienti della sua dottrina pura del diritto.

6 Cfr. Kant ([1784]1965, p. 131). Nella stessa raccolta di scritti kantiani, riguardo al progetto di una *repubblica universale*, v. Kant ([1795]1965, pp. 297-301).

tra “dover essere” ed “essere” nel diritto. Uno scarto che la scienza giuridica, finalmente concepita in senso *critico-normativo* e *progettuale*, dovrebbe denunciare e contribuire a risolvere (mediante l’attivazione di una serie di garanzie primarie e secondarie)⁷. *Coerenza logica* e *completezza*, come egli precisa nell’opera che porta a compimento la sua teoria formale del diritto (Ferrajoli 2007), sono *principia iuris tantum*, principi tratti dalla logica deontica che non sono propri dell’universo giuridico, ma ai quali il diritto dovrebbe ispirarsi, proprio per espungere (o almeno contenere) il tasso menzionato di illegittimità giuridica. Ecco allora che, con Ferrajoli, la piena legittimità di una norma giuridica (e, per estensione ipotetica, dell’intero ordinamento giuridico considerato) corrisponde alla validità in senso *sostanziale* e non meramente formale.

Peraltro, la sua teoria del diritto, integrante un ricco apparato concettuale, è *formale* in quanto costruita interamente con il *metodo assiomatico*, al fine di eliminare (o almeno circoscrivere) la strutturale ambiguità del linguaggio giuridico, connotato da vaghezza e imprecisioni terminologiche, ma anche per consentire valutazioni *ex post* quanto alla cogenza logica degli enunciati normativi e così favorire meccanismi analitici di controllo e progettazione di politica normativa. In breve, Ferrajoli offre una rigorosa ricostruzione del lessico della scienza giuridica, tramite la formalizzazione del linguaggio tecnico-giuridico.

Inoltre, la sua teoria giuridica è formale, sulla scorta della impostazione bobbiana⁸, perché studia la *forma estrinseca* del diritto, omettendo di considerare i valori etico-politici eventualmente racchiusi nella disposizione giuridica (ciò compete, piuttosto, alla sua teoria della democrazia)⁹, e poiché produce definizioni che illustrano i concetti in astratto, ossia, senza concretamente specificare cosa essi significhino (o quali contenuti rivestano) per un ordinamento in particolare. È mediante una triplice interpretazione empirico-semantica, resa possibile da approcci distinti allo studio del fenomeno giuridico¹⁰, che la teoria formale del diritto diventa una *teoria della democrazia*, ossia un *paradigma normativo* capace di orientare prescrittivamente le odierne democrazie costituzionali. Grazie a essa, le eventuali *divaricazioni deontiche* (leggasi, le discrepanze contingenti) tra “essere” e “dover essere”

7 Simile discorso, rispetto al ruolo dei giuristi e in relazione al diritto internazionale, è pronunciato da Ferrajoli ove afferma che “dobbiamo recuperare la dimensione normativa e assiologica della scienza giuridica internazionale che fu propria di Vitoria e di Kant” (Ferrajoli 1995, p. 56).

8 Cfr. Bobbio (1955), dove si precisa, a corollario dell’insegnamento kelseniano, che la teoria generale del diritto è una teoria *formale* nella misura in cui studia il diritto nella sua *struttura normativa*, vale a dire, nella sua *forma*, indipendentemente dai valori e dai contenuti che esso di volta in volta racchiude.

9 Come già chiarito in nota 3, a cui si rimanda.

10 Sono i punti di vista disciplinari rispettivamente offerti dalla filosofia morale (o della giustizia), dalla dogmatica giuridica e dalla sociologia del diritto. Cfr. Ferrajoli (2011).

del diritto, nel diritto e di diritto, possono essere rintracciate ed evidenziate dalla scienza giuridica, ai fini del loro progressivo superamento.

Alla luce di quanto sinora illustrato è tangibile come taluni cardini essenziali della prospettiva teorica in esame siano: una gerarchia delle fonti del diritto in senso *tradizionale-verticale*, un andamento *top-down* nei meccanismi di produzione e validazione giuridica e quei principi di stretta *coerenza logica e completezza* che devono orientare i rapporti, sovente contrastanti e lacunosi, tra i distinti piani normativi che compongono gli edifici ordinamentali contemporanei.

Unitamente al modello teorico di cui fanno parte, rappresentabile con l'archetipo della *piramide*, pare di potersi osservare che questi profili sono nuovamente in grado di rispecchiare (e talvolta financo orientare) una parte non trascurabile delle dinamiche e degli sviluppi che caratterizzano la realtà socio-giuridica degli ultimi decenni (considerazione, questa, che non esclude, bensì solo ridimensiona o contempera la portata esplicativa alternativa della *rete*, v. oltre). Ciò può sostenersi specialmente a fronte delle vicende avverse che hanno investito i meccanismi di interdipendenza globale e, dunque, il fenomeno della *globalizzazione*, di un certo indebolimento dei processi di integrazione politica e delle identità sovranazionali (lampante il caso della UE) e quindi in ragione di una ritrovata centralità degli stati-nazionali, sia sul versante politico, sia sul fronte giuridico-normativo¹¹.

In ottica *descrittiva*, considerando, per l'appunto, le fasi di crisi o decrescita che accompagnano il processo di globalizzazione (ove si atteggia, dunque, a *de-globalizzazione*), così come il corrispondente riflesso sull'articolazione delle fonti del diritto prodottosi in molti ordinamenti giuridici statali, può registrarsi, infatti, una ravvivata attualità del paradigma in parola: la piramide sembra riacquistare forza icastica e quindi ritorna a essere un importante riferimento esplicativo (sebbene non esclusivo), in certo modo anche

11 Come si è reso evidente negli ultimi decenni, una serie di accadimenti sociali, politici, economici, giuridici e culturali hanno in qualche modo scardinato, non senza conseguenze, il corso della globalizzazione per come era stato immaginato dal neoliberalismo, determinando una risposta amara (ma non per forza esiziale) al mito della *rete globale*, alla valorizzazione di processi normativi spontanei e atipici (poiché *bottom-up*), al dogma della interdipendenza tra mercati, popoli, identità e culture. Tra questi vi sono: l'affievolirsi delle identità sovranazionali e dei progetti di integrazione politica, crisi economico-finanziarie e annessa disoccupazione, lo smarrimento antropologico di individui e lavoratori in un mondo sempre più competitivo, spersonalizzato e virtuale, il riaccendersi dei nazionalismi e, dunque, una nuova enfasi sulla figura dello Stato-nazione. Si registra, inoltre, una cospicua inefficacia dei meccanismi di controllo e sanzionatori previsti a livello internazionale contro le violazioni dei diritti fondamentali e della pace, così come un rinvivato monocentrismo statale in ordine a molteplici prerogative politico-normative. Cfr. Crouch (2019), Giannuli (2012), Della Porta (2021).

ispiratore, della realtà delle istituzioni politiche e giuridiche, specialmente statali¹².

Per giunta, pure in termini *assiologici* e non descrittivi, ragionando sul piano degli orizzonti desiderabili, può cogliersi la rinnovata importanza del modello in parola. A detta di chi scrive, infatti, esso può ancora fungere da strumento teorico adeguato per ispirare e auspicabilmente concretizzare quella prospettiva di *pacificazione universale* e *garantismo*, più che mai urgente, perseguibile mediante: il rafforzamento delle istituzioni internazionali, l'integrazione e il consolidamento di un quadro giuridico planetario condiviso e vincolante¹³, il ruolo *critico-progettuale* della scienza giuridica rispetto al cosiddetto *diritto illegittimo* (sopra menzionato) e quindi l'implementazione (in termini di riconoscimento ed *efficacia*) dell'apparato di garanzie internazionalmente esistenti.

Infine, se è vero che ancora vive nella scienza giuridica ed è ampiamente discusso l'estremo "stadio evolutivo" della tradizione giuridica *formalista*¹⁴, segnatamente rappresentato dall'imponente costruzione piramidale affinata da Ferrajoli nell'ultimo mezzo secolo, peraltro, molti hanno ritenuto opportuno adottare un riferimento paradigmatico differente, invalso in buona parte del pensiero giusfilosofico e sociologico durante la transizione verso il ventunesimo secolo. Ciò per dar conto sul piano teorico di una serie di fenomeni e tendenze caratterizzanti i processi normativi *extra*-statali e transnazionali sviluppatisi in chiave *flat*, orizzontale, specialmente nella seconda metà del secolo scorso, e così anche raffigurare il processo di globalizzazione almeno nella sua (ultima) fase espansiva e più stimolante, in cui le criticità in precedenza evidenziate non potevano ancora riscontrarsi. Il modello della rete, a cui si allude, sarà dunque illustrato nel prosieguo di contributo.

12 Ove, peraltro, inteso in senso originario e sovranazionale, il modello teorico piramidale implica l'esistenza di un solo ordine giuridico globale (sul piano della teoria del diritto) e dovrebbe favorire la costituzione (sul piano politico, purtroppo ancora lontana) di quello che Kelsen denominava *stato federale* o *mondiale*.

13 Per esempio, nell'ottica di un *costituzionalismo globale* come quello appunto sostenuto da Ferrajoli (2020, 2022), incardinato sulla figura di un tanto necessario, quanto ancora purtroppo irreperibile e insondabile, legislatore costituente mondiale.

14 Oltre alle stesse opere del teorico del *garantismo*, già ricordate, si consideri la ingente letteratura secondaria, di caratura anche transnazionale, che negli ultimi decenni si è profusa in merito alla proposta intellettuale di Ferrajoli – per un *utilitarismo riformato* di stampo illuminista e, revisionato l'impianto kelseniano, un complesso edificio teorico capace di rappresentare e quindi orientare le odierne democrazie costituzionali. Pur essendo impossibile richiamare questa letteratura nella sua interezza, si vedano almeno i molti contributi pubblicati in *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho* (rivista consultabile all'indirizzo <https://doxa.ua.es/issue/archive>), specialmente nei numeri 31 del 2008 e 34 del 2011 (quest'ultimo interamente dedicato al dialogo italo-spagnolo su *Principia iuris*), ma anche 35 del 2012 e 36 del 2013. Sul versante italiano basti ricordare il ricco dibattito prodottosi sulle più recenti opere di Ferrajoli, in stretta connessione con il lascito kelseniano (Di Lucia, Passerini Glazel et al. 2020).

3. L'archetipo teorico della *rete*: Ost e Van de Kerchove

Nell'ultimo mezzo secolo diversi autori hanno sviluppato diramazioni teoriche *reticolari*, elaborando analisi e considerazioni vevoli per il campo giuridico, meritevoli di essere approfondite nella prospettiva propria della teoria (generale) del diritto e quindi salienti per la scienza giuridica¹⁵.

In questa sede, si sceglie di assumere a riferimento un modello reticolare specifico, che sarà esplicitato in dettaglio a continuazione della premessa fattuale seguente.

È il caso di osservare che specialmente a partire dagli ultimi decenni del Novecento diversi fattori di cambiamento hanno contribuito a determinare una realtà normativa più *diffusa e policentrica*. Tra di essi possono ricordarsi: una progressiva interdipendenza su scala globale dei mercati finanziari e delle economie, il corrispondente tentativo, anche se per gran parte incompiuto, di amalgamare le culture, avvicinare le società e sviluppare processi di integrazione politica. A ciò deve aggiungersi il potenziamento di internet, delle tecnologie informatiche e quindi la diffusione capillare di una mole crescente di dati nella rete dell'universo digitale. Ancora, è il caso di menzionare il (momentaneo) ridimensionamento del ruolo dello stato (quantunque solo in determinati contesti "virtuosi") e, per converso, il rafforzamento di enti privati nella compagine extra-statale (compagnie transnazionali, NGOs, etc.), così come un maggior decentramento regolativo-amministrativo (operato grazie a organi di *governance* dislocati territorialmente)¹⁶. Infine, degne di nota sono talune ventate di multiculturalismo prodottesi in seno agli stati e una certa "giudizializzazione" della politica e del diritto su scala globale (cfr. Pizzorno 1998, pp. 11-63; Zolo 2009).

A parere di chi scrive, l'opera che meglio rispecchia le trasformazioni in parola è *La teoria dialettica del diritto* di François Ost e Michel Van de Kerchove (2002), concepita dai due autori belgi come un progetto di *rifondazione* della teoria generale del diritto¹⁷.

Essi evocano il passaggio figurato dalla piramide alla rete, qualificando i primi anni del secolo corrente come un momento di transizione, innanzitutto per descrivere i mutamenti che hanno interessato la sfera del potere: da forme di esercizio incentrate sull'autorità (statale), sulle gerarchie tradizionali e sulla verticalità, si procederebbe verso modalità consensuali, negoziali

15 Si richiama, per esempio, la teoria sociologica dell'*attore immerso nella rete*, ossia la ben nota *Actor-Network-Theory* (cfr. Latour 2005, 2011; Law 1992; Law e Hassard 1999; per coglierne alcuni prodromi si rimanda a Callon e Latour 1981). Parimenti, si vedano le letture reticolari di S. Cassese, specialmente in materia di economia, mercati e globalizzazione (Cassese 1999, 2003).

16 Si pensi, per esempio, alle *Autorità Amministrative Indipendenti* e alla loro capacità auto-regolativa. Sul concetto di *governance* si rinvia alla nota 23.

17 I contenuti espressi nel prosieguo di paragrafo costituiscono una riformulazione ragionata degli aspetti più salienti di questa teoria, cui si rimanda interamente.

e orizzontali – ove le ultime sarebbero le più “civilizzate”, ma anche le più complesse manifestazioni del potere¹⁸.

Il paradigma teorico alternativo di cui trattasi, di impostazione reticolare, può essere illustrato nei seguenti elementi chiave.

Per quanto concerne i suoi *principi fondativi*, esso relativizza i postulati della sovranità e della razionalità del legislatore, a vantaggio della proporzionalità e della sussidiarietà, in quanto cardini sempre più fondamentali nei processi di convalidazione, interpretazione e applicazione giuridica.

A differenza del modello piramidale, i *valori* che ispirano la teoria in oggetto sono la creatività, la flessibilità, il pluralismo e la *mitezza*, questa intesa come propensione alla coesistenza di posizioni valoriali differenti, perfino diametralmente opposte tra loro¹⁹.

Inoltre, questo modello reticolare si fonda su di una dimensione relazionale e cibernetica, connessa al pragmatismo della comunicazione e all’intersoggettività, e impiega un linguaggio metaforico per tracciare la propria distanza dai canoni giuridici tradizionali (assumendo di rappresentare, per esempio, un *diritto liquido* o un *arcipelago di norme*).

Con la loro teoria dialettica del diritto i due autori rielaborano una dottrina delle fonti presentata in lavori precedenti (Ost e Van de Kerchove 1987; Van de Kerchove e Ost 1988) e ispirata alle immagini peculiari degli *strani anelli* e delle *gerarchie aggrovigliate*: icasticamente, intendono offrire un punto prospettico differente, per raffigurare e così poter comprendere quelle (nuove) dinamiche normative, che si esplicano in chiave *orizzontale-circolare* e sono osservabili abbracciando una dimensione *flat*, ossia piatta, della realtà.

Applicando questi strumenti concettuali all’universo giuridico, a tacer d’altro, potrebbe cogliersi una *gerarchia aggrovigliata* (o anche rovesciata) laddove un dato organo, destinatario di una norma prodotta da una autorità sovraordinata, sia chiamato a riconoscerla o applicarla e, nel corso di tale iter, determini le sorti di essa, condizionandone l’attuazione, l’efficacia, la legittimità, l’eventuale modificazione, talvolta perfino causandone il “rigetto”. Risulta evidente che contemplare una simile dinamica normativa sovverte (o quantomeno disattende) i principi chiave del procedimento di attribuzione di validità agli enunciati normativi per come è stato congegnato dal positivismo giuridico. Secondo i due autori belgi, infatti, la validità della norma

18 I due autori richiamano l’analisi di Ramonet (1999).

19 Può ben cogliersi come tale accezione dell’espressione *mitezza* registri una forte assonanza con il significato originale della *dialettica*: ciò che tiene assieme, pur distinguendoli, termini tra loro opposti e correlati. In proposito si veda Sommaggio (2012). Quanto alla possibile *compresenza dialettica* dei paradigmi esaminati in questo contributo si rimanda ai paragrafi successivi.

giuridica non sussiste solamente in presenza di requisiti formali (competenza e procedura), ma anche alla luce di condizioni *empiriche* e *assiologiche*²⁰.

L'ulteriore aspetto che connota la concezione reticolare di Ost e Van de Kerchove è il tratto che ne distingue anche la nomenclatura: la *dialettica*. Essa viene concepita, sulla scorta della tradizione antica, come un metodo che favorisce l'interazione di termini differenti, anche sottolineando *punti di contatto* o in comune eventualmente presenti. In tal modo, ciascun elemento, attraverso un processo di confronto e mediazione, propizia il vaglio critico e la trasformazione degli altri elementi coinvolti, venendo modificato a sua volta. Tale dinamica, informata a un moto di generazione o trasformazione reciproca, permette di individuare *soluzioni intermedie* tra i luoghi normativi ed argomentativi volta a volta considerati, anche ove siano opposti dicotomici. Pertanto, un simile incedere dialettico, come quello illustrato dai due autori belgi, appare in grado di rappresentare e in certa misura anche "sbrogliare" la complessità della realtà socio-giuridica contemporanea, non riducibile a logiche e spiegazioni binarie che prescindono dalle sfumature e dalla ricerca di punti d'incontro.

Secondo i due autori, infatti, la *dialettica* scongiura la tendenza rischiosa ad assolutizzare (nel senso di rendere estreme, radicali) le posizioni in gioco (Ost e Van de Kerchove 2002, p. 37), favorendone invece l'incontro mediatico e costruttivo – in conformità al criterio ispiratore della *mitezza* sopra richiamato, come coesistenza di valori differenti, perfino opposti.

Quasi a voler concretizzare gli ultimi aspetti ora descritti, dialettica e mitezza, nel loro impianto teorico a vocazione reticolare Ost e Van de Kerchove formulano tre considerazioni che aprono a valutazioni e posture *intermedie* o di natura ibrida rispetto al paradigma tradizionale della piramide. Precisamente, essi osservano che:

1) il criterio della *gerarchia* è in certo qual modo mantenuto, sebbene esso mostri diversi limiti (incompletezza, discontinuità) e dunque sia parzialmente sostituito da forme di coordinamento e collaborazione (anche spazialmente atipiche, si pensi agli *strani anelli* o alle *gerarchie rovesciate*) tra gli elementi normativi considerati;

2) la *linearità* non scompare completamente, ma risulta fortemente relativizzata, dovendo convivere con momenti di *circolarità* (per cui valgono gli strumenti concettuali ricordati al punto precedente);

3) la *forma piramidale* (pur non scomparendo...) perde consistenza, dato che diverse fonti del diritto odierne non sono derivate da (e in tal senso non trovano legittimazione in) un singolo e sovrano centro di potere.

20 Per questa ragione il processo di convalidazione della norma è configurato in termini *plurali* e *circolari* e conduce a norme legittime nella misura in cui in esso siano apprezzabili nuovi e distinti fattori, provenienti sia dal basso che dall'alto e scaturenti dalla incessante interazione di tutti gli *attori* realmente coinvolti nel mondo del diritto (cfr. Van de Kerchove e Ost [1992]1995, pp. 129-130; Van de Kerchove e Ost 1988, pp. 158-159).

Sulla base di questi argomenti ipotetico-descrittivi, che esprimono l'analisi svolta dai due autori, le caratteristiche del “nuovo” universo giuridico sarebbero meglio rappresentabili tramite la figura della rete.

Inoltre, se nella impostazione piramidale l'incedere normativo è in certo modo limitato e monodirezionale – per cui si procede dall'alto verso il basso, secondo una logica *top-down* tipica della “costruzione a gradi” dell'ordinamento giuridico (v. sopra) –, nella rete ogni centro, ogni *nodo* di connessioni è (o può essere) rilevante in una prospettiva di scambio e interazione orizzontale e circolare.

Infine, mentre il concetto di *sistema*²¹, cui è ancorata tutta la tradizione kelseniana, tende a implicare una definizione di campo (nel senso che circoscrive inevitabilmente la propria estensione), la rete non implica e non richiede a priori una “chiusura” o una delimitazione, proprio in quanto, in tale ottica, gli odierni fenomeni normativi e le loro dinamiche di confronto e generazione reciproca non devono più obbligatoriamente ricondursi a un solo centro privilegiato di potere e legittimazione politico-giuridica (come lo stato, almeno sin dalla modernità giuridica), ma possono concentrarsi e raggrupparsi in “poli” reticolari molteplici, decentrati e in continua evoluzione. Pare legittimo chiedersi se, a fronte di tale scenario, la rete possa perfino aspirare a trascendere la finitezza spaziale.

Al contempo, vista l'impossibilità ontologica di trovare modelli teorici “puri” capaci di rispecchiare appieno la realtà, Ost e Van de Kerchove riconoscono che vi sono, in pratica, tipologie di *reti variamente gerarchiche e sistemi più o meno aperti*. A detta di chi scrive, questa osservazione è condivisibile e apre alla possibilità di enucleare esemplari *ibridi*, potenzialmente in grado, a fronte di uno sforzo congiunto, di illustrare un maggior numero di profili della realtà giuridica contemporanea, così complessa ed eterogenea, e dunque di rispecchiarla con maggior verosimiglianza (se non anche, di orientarla in termini prescrittivi, verso un orizzonte ritenuto desiderabile)²².

Secondo i due autori belgi, infatti, le trasformazioni recenti occorse nell'universo giuridico non richiedono (e dunque nemmeno legittimano) un “mutamento radicale” di paradigma (un cosiddetto *paradigm shift*) nella scienza giuridica, bensì sollecitano una *combinazione* o mescolanza degli aspetti più

21 Per una ricostruzione storico-teorica di tale nozione, così rilevante nel panorama della dottrina giuridica, si rinvia al celebre lavoro di Losano ([1968]2002). Inoltre, cfr. Fernández-Crehuet López (2008) per cogliere talune connessioni latenti, specialmente in ordine alla *libertà* come principio sistemico fondativo, tra l'idea kantiana-razionalista di sistema *cognitivo* e la prospettiva storica di sistema *giuridico* riconducibile a Savigny.

22 In tal senso, come può intuirsi dal tenore di queste pagine, l'orizzonte auspicabile cui si vuole tendere è quello del rispetto planetario dei diritti fondamentali e della pace, sia esso raggiungibile per il tramite del modello piramidale eretto da Kelsen e poi sviluppato da Ferrajoli, nell'ottica di un costituzionalismo globale, o attraverso la sua interazione funzionale con quello più recente di stampo reticolare, in virtù di una loro *commistione ibrida*.

riusciti ed efficaci, in termini rappresentativi-esplicativi, delle due impostazioni teoriche qui esaminate (Ost e Van de Kerchove 2002, p. 37)²³.

Sulla scorta di questa considerazione, avvalorandosi quanto già segnalato in precedenza, può riconsiderarsi, sul piano descrittivo-osservativo e almeno in certa misura, la capacità esplicativa del modello piramidale rispetto a molti aspetti e dinamiche che connotano la vita degli ordinamenti giuridici e, più in generale, della realtà socio-giuridica, così come, sul piano assiologico, la sua “strumentalità” per fondare teoricamente e rafforzare sul piano delle garanzie (e quindi della effettività) le istituzioni giuridiche globali e i diritti umani.

In seguito, si metterà ulteriormente in luce *l'interazione* tra i paradigmi della rete e della piramide, precisandone le caratteristiche e al contempo evidenziandone l'opportunità, nel tentativo di qualificarla secondo talune categorie tratte dalla Filosofia della scienza.

4. L'applicabilità delle categorie kuhniane al diritto

Le considerazioni che si esprimeranno in questo paragrafo sono in linea con la condivisibile lettura di Ost e Van de Kerchove appena richiamata, per cui un cosiddetto *cambio paradigmatico*, nella sua radicalità, non sembra (ancora) essere avvenuto né tantomeno imporsi nel panorama contemporaneo della scienza giuridica.

Per evidenti assonanze tematiche, esse prendono spunto dalla filosofia della scienza di Thomas Kuhn e dalle nozioni, una in particolare, elaborate dal medesimo autore nel suo celebre lavoro *La struttura delle rivoluzioni scientifiche* (Kuhn [1962]1969).

23 La (supposta) *transizione* dalla piramide alla rete, sebbene essa sia *graduale*, dunque, e non radicale (per cui sarebbe forse più opportuno parlare di *compresenza* di modelli teorici, secondo una dinamica originariamente dialettica, v. oltre) rappresenta alcuni cambiamenti salienti, come il passaggio dalla legislazione alla *regulation* e dal governo alla *governance*. La *regulation* integrerebbe il nuovo meccanismo di produzione giuridica: slegato dalla centralità dei precetti dello Stato sovrano, favorisce una normazione più flessibile, diffusa, adattabile e sovente negoziale. La *governance*, strutturalmente funzionale al paradigma reticolare, offre un approdo concettuale alle dinamiche che puntano a trovare un equilibrio tra le varie fonti del diritto e del potere, le quali sono in competizione tra loro e, al contempo, si completano. Ciò consente i fenomeni di *self-regulation*, nel campo giuridico riconducibili, per esempio, alla *governance* esercitata dalle *independent authorities* (in Italia, le Autorità Amministrative Indipendenti) e, talvolta, dalle *Superior Courts*, ossia le Corti Supreme al vertice dei plessi giurisdizionali dei vari Stati e delle organizzazioni internazionali. Cfr. Ost e Van de Kerchove (2002, pp. 26 ss.). Per cogliere come il riflesso socio-giuridico del modello della rete si proietti nelle esperienze istituzionali, considerate dalla teoria delle istituzioni come espressioni della *governance*, e dunque afferrare l'intima connessione tra quest'ultima e il paradigma reticolare, si vedano i diversi contributi apparsi su *Ragion Pratica*, numero 1 del 2022, nella sezione monografica *Fino alla governance, e ritorno*.

Dinanzi al quesito già implicitamente formulato nell'introduzione – è possibile applicare al diritto, *scienza sociale*, i principi illustrati da Kuhn al proposito, qui rilevante, di rappresentare l'interazione esemplare tra la piramide e la rete? – si ritiene di poter rispondere affermativamente, ma anche di dover vagliare l'impianto concettuale kuhniano, precipuamente elaborato a partire dalle scienze naturali, adottando un approccio critico-problematico e quindi operando degli opportuni "aggiustamenti".

Se alcune di tali categorie, poiché maggiormente trasversali tra i campi del sapere, risultano ben adattabili alla sfera giuridica, come l'idea di *paradigma* o *anomia*²⁴, altre stentano a potersi applicare nella loro interezza, suscitando talune perplessità – si pensi al concetto di *crisi* (e ai suoi asseriti effetti universali) o al *leitmotiv* kuhniano di una evoluzione scientifica per *salto paradigmatici* o *rivoluzioni* che superano e sovvertono il precedente modello dominante.

Si procede, quindi, col rilevare alcune criticità, formulandosi una serie di osservazioni.

Sotto un primo profilo, si evidenzia la differenza ontologica tra fenomeni naturali e fenomeni artificiali. Kuhn, storico delle scienze, rivolge la propria analisi diacronica alle teorie scientifiche e ai paradigmi delle scienze naturali (fisica, chimica, biologia...) vertenti, appunto, su fatti o fenomeni naturali, (generalmente considerati) empiricamente riscontrabili e stabili²⁵.

24 Cfr. Kuhn ([1962]1969, pp. 10 e 29), ove definisce i *paradigmi*, rispettivamente, come "conquiste scientifiche universalmente riconosciute, le quali, per un certo periodo, forniscono un modello di problemi e soluzioni accettabili a coloro che praticano un certo campo di ricerca" e come opere funzionali "per un certo periodo di tempo a definire implicitamente i problemi ed i metodi legittimi in un determinato campo di ricerca per numerose generazioni di scienziati", essendo accomunate da almeno due caratteristiche: saper offrire *risultati* sufficientemente *nuovi* da attrarre un gruppo stabile di proseliti e al contempo garantire la loro sufficiente *apertura*, così che tale gruppo, eretto su nuove basi, possa dedicarsi a risolvere ogni genere di problema. Per l'inquadramento di *anomalia* si veda la nota 31.

25 Pur chiedendosi se "l'esperienza sensibile [sia] davvero immutabile e neutra" e se le teorie siano davvero solo "interpretazioni umane di date inequivocabili", nel palesare la speranza di "ricuperare un regno in cui l'esperienza è di nuovo stabile una volta per tutte" (Kuhn [1962]1969, p. 155), Kuhn afferma l'impossibilità di discostarsi, almeno interamente, dal punto di vista epistemologico che ha dominato a lungo nella filosofia occidentale, sebbene ne metta in dubbio la piena efficacia. In certa misura, dunque, egli è costretto ad accettare l'idea per cui i fenomeni naturali – l'esperienza sensibile – siano oggetti immutabili, neutri, mentre le teorie che vertono su di essi siano (solamente) interpretazioni umane di dati inequivocabili. Senza per questo scadere in una forma di "realismo ingenuo", qui si ritiene che l'esperienza sensibile (per alcuni, i *pezzi* o *frammenti* di mondo) mantenga una certa *stabilità* e *identità* essenziale, mentre siano piuttosto le osservazioni, le interpretazioni e i dati eterogenei ricavabili da essa a (poter) essere divergenti e discrepanti tra loro. Su questo e altri profili (specialmente a proposito di *incommensurabilità*, v. oltre) si rimanda a Sarra (2020), che sviluppa tematiche qui affrontate seguendo percorsi talvolta differenti.

Diversamente, il diritto – inteso in senso ampio, come insieme di leggi prodotte da un'autorità normativa a tal fine preposta, ma anche di sentenze e decisioni giurisdizionali, atti amministrativi, consuetudini, etc. – è un complesso di fenomeni (atti o fatti) *artificiali*, storicamente prodotti in un dato periodo con la necessaria ed essenziale partecipazione dell'uomo, operante ora in veste di legislatore, ora in guisa di giudice, funzionario, giurista-tecnico, etc.

Questo prodotto artificiale dell'uomo e della storia che è il diritto²⁶ è intrinsecamente *contingente* nelle sue forme e nei suoi contenuti, diverso e mutevole al variare del contesto giuridico spazio-temporale (si pensi, per esempio, alle differenze riscontrabili tra sistemi giuridici di *common law* e di *civil law* o in uno stesso sistema nell'arco di alcuni decenni). È, dunque, un *quid* che in linea di massima è votato a produrre certezza e stabilità nell'ordine sociale, ma che al contempo patisce di obsolescenza ed è diacronicamente senz'altro modificabile.

Sotto un secondo aspetto e in connessione a una prospettiva storica, perciò considerando lo scenario giuridico-normativo come un complesso di fenomeni artificiali mutevole e in (lenta, eppur) costante evoluzione, si reputa senz'altro plausibile che, a seconda del periodo di riferimento, un paradigma teorico sia più idoneo e calzante di un altro a rappresentare la complessità della realtà giuridica. Tuttavia, ciò non comporta obbligatoriamente – sarebbe altrimenti un *non sequitur* – che quello cronologicamente antecedente, alla luce dell'affermarsi di un nuovo modello, perda *ipso facto* e *in toto* il suo significato concettuale e il suo valore descrittivo per il campo giuridico.

Più semplicemente, al mutare dei fenomeni normativi esso potrà perdere maggior o minor forza icastica, vedendo ridimensionata la propria *attualità*. Peraltro, ciò implica che un paradigma rimasto “latente” per un certo lasso di tempo possa anche tornare ad assumere un ruolo illustrativo e attuale qualora quei fenomeni salienti per il diritto si ripresentino, anche in forme diverse, non siano mai, realmente, venuti meno o comunque siano riscontrabili fenomeni consimili, compatibili con il “ritrovato” impianto esemplare.

26 In tal modo si fa riferimento a una concezione *eteropoietica*, per cui le istituzioni giuridiche e politiche sono *artifici* costruiti dall'uomo e per l'uomo al fine di salvaguardarne i diritti e le libertà fondamentali. Cfr. Hobbes ([1651]1911, p. 3), ove si palesa appunto una visione dello stato inteso, non come fine o valore in sé, bensì come artificio umano: “poiché con l'arte è creato quel gran Leviatano chiamato uno stato, il quale non è che un uomo artificiale, benché di maggiore statura e forza del naturale, per la protezione e difesa del quale fu concepito”. In tal senso si veda anche Ferrajoli (1989, p. 893), ove delinea il terzo significato dell'espressione *garantismo* in termini di “una *filosofia politica* che richiede al diritto e allo stato l'onere della giustificazione esterna sulla base dei beni e degli interessi alla cui tutela o garanzia essi sono finalizzati”. Precisamente, una filosofia politica eteropoietica che quindi concepisce lo stato e il diritto come *artifici*, appunto, creati dall'uomo al fine di tutelare i propri diritti e le proprie libertà fondamentali.

È l'idea, qui sostenuta in ordine alla scienza giuridica, della *ricorsività* dei paradigmi. Ecco perché gli archetipi della piramide e della rete mantengono entrambi, in chiave diacronica e sia pur in misura variabile a seconda del frangente considerato, una portata e una funzione esplicativa.

A ben vedere, per esempio, la *rete*, teorizzata in anni recenti da Ost e Van de Kerchove, non integra un riferimento nuovo, poiché, come osserva acutamente Cassese, detto modello già imperniava di sé la realtà medioevale post-feudale²⁷. Il suo "ritorno", semmai, individua una *rivoluzione* in senso etimologico (non kuhniano), ossia un rivolgimento o ritorno (in tutto o in parte) al punto di partenza.

La rete è dunque un *exemplum* che è tornato, non solo ad affacciarsi nel pensiero giusfilosofico, ma anche a *competere* nella sfera del diritto e della teoria giuridica, per spiegare e financo orientare il lavoro dei giuristi (suggerendo metodi, prospettive, problemi e soluzioni alternativi a quelli della piramide). Pertanto, come sarà dettagliato in seguito, anche in ragione di tale dinamica competitiva e della ricorsività ora esplicitata, in questa sede si afferma l'esistenza di una *compresenza dialettica* tra i paradigmi in questione.

Terzo aspetto saliente che si vuole evidenziare: proprio la diversità degli oggetti cui le scienze naturali e sociali si riferiscono rende difficile, si reputa, la *trasferibilità* al diritto della legge dell'incommensurabilità per come è stata esplicitata da Kuhn²⁸ in ordine alle scienze naturali – per cui all'esito di una rivoluzione scientifica (implicante un cambio paradigmatico) si risconterebbe una ferrea incompatibilità tra l'antico e il nuovo modello di riferimento, a discapito della possibilità di commisurare le loro grandezze e proprietà.

Volendo sviluppare un argomento *a contrario* da tale assunto, potrebbe sostenersi che nei rami filosofico e sociologico della scienza giuridica una rivoluzione scientifica in senso kuhniano non si sia prodotta, proprio in quanto la piramide e la rete hanno preservato, e mostrano di avere, taluni *punti di contatto* e di interazione, in forza dei quali essi sono in certa misura *compatibili* e in qualche modo *misurabili*, confrontabili.

27 Vedasi nuovamente Cassese (1999, 2003) per cogliere come il paradigma della rete, in effetti, fosse già in grado di ritrarre il contesto politico-giuridico medioevale, specialmente l'ordine premoderno (e quindi prestatale), caratterizzato da una *spiccata distribuzione* del potere di *imperium* e quindi da un elevato livello di *policentrismo* giuridico. Come già illustrato nei paragrafi precedenti, tale modello, tralasciato per buona parte del Novecento a causa dell'ascesa e del predominio della figura piramidale, torna ad acquisire centralità e rilevanza sul finire del secolo scorso, specialmente con l'avvento della globalizzazione.

28 Le differenze che si producono al susseguirsi di paradigmi distinti, afferma Kuhn, sono tra esse "tanto necessarie quanto irrinconciliabili" ([1962]1969, p. 131) e "l'accoglimento di un nuovo paradigma spesso richiede una nuova definizione di tutta la scienza corrispondente" (*ivi*, p. 132). Ancora, egli conclude recisamente: "La tradizione della scienza normale che emerge dopo una rivoluzione scientifica è non soltanto incompatibile, ma spesso di fatto incommensurabile con ciò che l'ha preceduta" (*ibidem*).

Infatti, entrambe queste figure esemplari appartengono a uno spazio geometrico-figurato, adottano criteri (diversamente) gerarchici e sono (variamente) capaci di rappresentare, spiegare, e a loro volta esprimersi secondo, (coppie di) elementi tra loro opposti, ma correlati. Si colgano i binomi di caratteristiche, comuni ai due modelli: verticale – orizzontale, lineare – circolare, concentrato – diffuso, monocentrico – policentrico, accentrato – decentrato e così via.

Essi vivono e sono mantenuti assieme, in unità, dalla *dialettica* che pure ispira e caratterizza l'interazione dialogica tra i paradigmi in parola e le connesse tradizioni di pensiero (v. sopra, paragrafi 2 e 3). *Disgiungere* gli elementi che connotano tali coppie, così come, per estensione, gli archetipi in esame che attraverso di essi si esprimono, produrrebbe conseguenze insensate, financo *tragiche* (Sarra 2020, p. 225).

Per queste ragioni appare improbabile, nell'ambito della riflessione giuridica, che la tradizione teorica generatasi a seguito della (nuova) comparsa della rete sia incommensurabile²⁹ e, dunque, radicalmente incompatibile con quella formalista, invalsa nella scienza giuridica del Novecento, periodo di massimo splendore del paradigma piramidale.

Tali modelli, sembra di potersi statuire, se non perfettamente compatibili o conciliabili, possono almeno *tollerarsi* (commisurarsi e forse anche integrarsi – si vedano le coppie di caratteristiche sopra indicate) *reciprocamente*. Motivo per cui, si rileva ancora, *entrambi* mantengono nel pensiero giuridico un ruolo e una (distinta) capacità esplicativa, sebbene siano diversamente “attivabili” e “spendibili” a seconda del contesto temporale e dei diversi fenomeni normativi, oggetto di approfondimento³⁰.

Infine, si osserva che fenomeni quali il policentrismo, il potere diffuso, la eterogeneità ed orizzontalità delle fonti del diritto contemporanee, ben potrebbero atteggiarsi ad *anomalie*, sia pur reiterate e significative, in senso kuhniano, poiché difficili da spiegarsi in seno alla cornice della piramide (non integrano, infatti, meri *rompicapi* risolvibili in quel dato regime di scienza normale).

29 In senso kuhniano, ma anche secondo l'accezione precisata da Sarra (2020, p. 222), “come impossibilità di trovare una (unità di) misura comune”. Si ravvisa, infatti, che nel caso qui esaminato non si dà nessuna delle due situazioni illustrate dall'autore: gli elementi in gioco sembrano esprimere proprietà rappresentabili con unità di misura omogenee e, per giunta, non pare insensata la (com-)misurazione dei paradigmi in questione.

30 A titolo di esempio, da un lato, il modello piramidale risulta più idoneo a illustrare l'articolazione tradizionale dell'ordinamento giuridico (secondo la classica “costruzione a gradi” kelseniana) e dunque la gerarchia delle fonti in senso verticale, l'accentramento e la concentrazione del potere (monocentrismo statale), per citare alcuni profili salienti. D'altro canto, la rete eccelle nel rappresentare le dinamiche di policentrismo normativo e amministrativo, decentramento e diffusione del potere, la compenetrazione di fonti giuridiche extra-statali nel panorama ortodosso delle fonti, e così via.

Peraltro, tali fenomeni si registrano in misura tale da essere chiaramente sintomatici del manifestarsi (e del perdurare) di una *crisi paradigmatica* in seno al pensiero giuridico, che in certo qual modo ha investito l'impianto tradizionale piramidale del '900 (un impianto senz'altro ormai contemperato dalla rete, che dunque risulta essere ancor visibile, ma "sfocato")³¹. Ciò nonostante, la crisi in parola non pare essersi risolta, né risolversi, a favore necessariamente dell'esemplare reticolare o di quello piramidale.

Conseguentemente, alla luce degli argomenti qui prospettati e ulteriormente esplicitandosi gli "aggiustamenti" invocati rispetto al discorso kuhiano, in chiusura di contributo occorrerà precisare l'accezione qui ascritta al concetto di *crisi*, illustrando lo stato della dinamica paradigmatica esistente tra i due modelli cardine del pensiero giuridico.

5. Paradigmi in regime di *compresenza dialettica*: una crisi strutturale atipica

Come già rimarcato in questo lavoro, può affermarsi che le due tradizioni teoriche qui esaminate siano entrambe vive e degnamente rappresentate nel pensiero giuridico³², al punto da intrattenere una sorta di *competizione dialettica*.

Se è vero, infatti, che le teorie reticolari sono ben capaci di raffigurare quei fenomeni normativi che sfuggono alla comprensione della piramide e, inoltre, sanno riflettere egregiamente l'essenza di discipline innovative, come l'informatica giuridica, per forza *nodale*³³, è vero anche che non spiegano quei profili, ricordati in precedenza e certo più ortodossi, che ancora oggi sono ampiamente presenti nelle articolazioni delle odierne democrazie costituzionali.

Pertanto, non è irragionevole stimare che la rete non abbia travolto interamente la cultura giuridica, né del tutto soppiantato la forza icastica ed esplicativa della piramide, ciò scongiurando l'ipotesi di una intervenuta rivoluzione kuhiana e, quindi, di un corrispondente "salto paradigmatico".

Al contrario, come già anticipato e per tutte le ragioni esposte, i modelli della piramide e della rete individuano una *situazione prolungata di crisi*, che tuttavia assume un significato peculiare, *atipico*, rispetto a quello delineato

31 Cfr. Kuhn ([1962]1969, pp. 108 ss., p. 24). Dunque, a uno sguardo attento, non si tratta di "semplici" anomalie, ossia di mere discrepanze rispetto al paradigma di riferimento, ma di fattori in grado di attivare meccanismi di *scienza straordinaria* e determinanti uno stato di *crisi* della scienza giuridica che, tuttavia, assume un diverso significato (non kuhiano) che si preciserà in chiusura di contributo.

32 V. note 14, 15 e 17.

33 Per un approfondimento in materia di *informatica giuridica* si rimanda alle opere di Moro (2006, 2015, 2021).

da Kuhn: essa non porterà *necessariamente* alla vittoria o al successo di un paradigma sull'altro.

Il “correttivo” suggerito, dunque, è il seguente: al diritto, scienza sociale, e a questa crisi particolare, riscontrabile nel panorama della scienza giuridica, non può applicarsi la “regola aurea” kuhniana, per cui, all'esito dello scontro esemplare, inesorabilmente seguirebbe l'adozione, pressoché unanime da parte della comunità scientifica, del nuovo paradigma vittorioso, che finirebbe per obliterare, senza appello alcuno, il precedente sconfitto³⁴.

Trattasi, dunque, di una *crisi kuhnianamente atipica*, poiché *strutturale* e potenzialmente permanente³⁵, anche alla luce della *ricorsività storica* dei due archetipi, che, come mari carsici, si riempiono e si svuotano di significato e rilevanza a seconda dei moti del pensiero giusfilosofico.

In effetti, si registra una situazione di *confronto-scontro* tra la piramide e la rete, che pare, come asserito, non risolversi nettamente né prontamente a favore dell'una o dell'altra effigie. Piuttosto, essa implica la *compresenza* delle due diverse prospettive teoriche e metodologiche, in ragione di una dinamica propriamente *dialettica* (cfr. Sommaggio 2012).

Sicché, per il diritto, scienza sociale, lo sviluppo scientifico dovrebbe ritenersi *cumulativo*³⁶ e non “per salti”, come invece accade, secondo l'impostazione di Kuhn, per le rivoluzioni scientifiche che investono le scienze naturali.

In conclusione, si reputa di poter affermare che la scienza giuridica ancora contempla e ricorre a *entrambe* queste realtà paradigmatiche, attingendo ai rispettivi apporti esplicativi (e orientativi) a seconda del periodo e dei fenomeni normativi volta a volta considerati.

34 In senso contrario cfr. Kuhn ([1962]1969, pp. 111 ss.), per cui “la transizione da un paradigma in crisi ad uno nuovo, dal quale possa emergere una nuova tradizione di scienza normale, è tutt'altro che un processo cumulativo [...]. È piuttosto una ricostruzione del campo su nuove basi [...]”. In questa sede, come si avrà inteso, si obietta la radicalità della tesi in parola e, per gli argomenti illustrati, si afferma la sua *irricevibilità* per la scienza giuridica.

35 A ben vedere, nelle pieghe del suo discorso, Kuhn contempla la possibilità (sia pur rara) della *coesistenza pacifica* di paradigmi distinti in una fase avanzata del periodo di scienza ([1962]1969, p. 12). Parimenti ammette che “può esistere una specie di ricerca scientifica senza paradigmi o almeno senza paradigmi così univoci e così vincolanti [...]” (Kuhn [1962]1969, p. 31) e, discorrendo in tema di scienze sociali, si interroga rispetto a quali settori di tale ramo scientifico abbiano già acquisito paradigmi definitivi ([1962]1969, p. 33). In senso kuhniano, infine, per la scienza giuridica potrebbe anche sostenersi un perdurare di regime di *scienza normale*, poiché questa “porta in definitiva soltanto al riconoscimento di anomalie e di crisi” (Kuhn [1962]1969, p. 152). Sostanzialmente, sarebbe il *converso complementare della crisi strutturale atipica* esplicitata nel testo: due facce della stessa medaglia.

36 Ove l'*eventuale superamento* di apporti dottrinali, posizioni giurisprudenziali o contenuti normativi obsoleti, inadeguati, antinomici e così via, può notarsi come solitamente avvenga nel tempo mediante il confronto, per certi versi “dialettico”, tra i vari *formanti* del diritto. Sulla teoria dei formanti cfr. Sacco (1991), Gambaro e Sacco (2008).

Bibliografia

- Bobbio, N., (1955), *Studi sulla teoria generale del diritto*, Torino, Giappichelli.
- Callon, M., Latour, B., (1981), Unscrewing the big Leviathan: How actors macrostructure reality and how sociologists help them to do so, in Knorr-Cetina, K., Cicourel, A. V., eds., *Advances in Social Theory and Methodology: Toward and Integration of Micro- and Macro-Sociologies*, Boston, Mass, Routledge and Kegan Paul, pp. 277-303.
- Cassese, S., (1999), Gli Stati nella rete internazionale dei poteri pubblici, *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 49, 2, pp. 321-330.
- Cassese, S., (2003), Le reti come figura organizzativa della collaborazione, in Cassese, S., *Lo spazio giuridico globale*, Roma-Bari, Laterza, pp. 21-26.
- Crouch, C., (2019), *Identità perdute. Globalizzazione e nazionalismo*, traduzione italiana di D. Ferrante, Bari-Roma, Laterza.
- Della Porta, F., (2021), *Una breve storia della globalizzazione*, Dueville, Ronzani.
- Di Lucia, P., Passerini Glazel, L., a cura di, (2020), *Il dover essere del diritto. Un dibattito teorico sul diritto illegittimo a partire da Kelsen*, Torino, Giappichelli.
- Fernández-Crehuet López, F., (2008), *La perspectiva del sistema en la obra y vida de Friedrich Carl von Savigny*, Granada, Editorial Comares.
- Ferrajoli, L., (1970), *Teoria assiomaticizzata del diritto: parte generale*, Milano, Giuffrè.
- Ferrajoli, L., (1989), *Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, Laterza.
- Ferrajoli, L., (1995), *La sovranità nel mondo moderno. Nascita e crisi dello Stato nazionale*, Anabasi, Milano.
- Ferrajoli, L., (2007), *Principia iuris: teoria del diritto e della democrazia*, Bari, Laterza.
- Ferrajoli, L., (2011), Per una rifondazione epistemologica della teoria del diritto, in Di Lucia, P., a cura di, *Assiomatica del normativo. Filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli*, Milano, LED, pp. 15-32.
- Ferrajoli, L., (2020), Per una Costituzione della Terra, *Teoria politica. Nuova serie Annali*, 10, pp. 39-57.
- Ferrajoli, L., (2021), *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Roma-Bari, Laterza.
- Ferrajoli, L., (2022), *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, Feltrinelli.
- Fioravanti, M., (2014), *Appunti di storia delle Costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino, Giappichelli.
- Gambaro, A., Sacco, R., (2008), *Sistemi giuridici comparati*, Torino, Utet.
- Giannuli, A., (2012), Appunti per una discussione su Modernità, Modernizzazione, Globalizzazione. [Online] Consultabile all'indirizzo:

- <https://aldogiannuli.it/appunti-per-una-discussione-su-modernita-mode-rnizzazione-globalizzazione/> (Data di accesso: 14 luglio 2024).
- Hobbes, T., [1651](1911), *Leviatano*, traduzione italiana di M. Vinciguerra, Bari, Laterza.
- Kant, I., [1784](1965), Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Bobbio, N., Firpo, L., Mathieu, V., a cura di, *Scritti politici di filosofia della storia e del diritto*, traduzione italiana di G. Solari e G. Vidari, Torino, Utet, p. 131.
- Kant, I., [1795](1965), Per la pace perpetua, in Bobbio, N., Firpo, L., Mathieu, V., a cura di, *Scritti politici di filosofia della storia e del diritto*, traduzione italiana di G. Solari e G. Vidari, Torino, Utet, pp. 297-301.
- Kelsen, H., [1920](1989), *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale: contributo per una dottrina pura del diritto*, presentazione e traduzione italiana di A. Carrino (a cura di), Milano, Giuffrè.
- Kelsen, H., [1934](1967), *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, prefazione e traduzione italiana di R. Treves, Torino, Einaudi.
- Kelsen, H., [1944](1990), *La pace attraverso il diritto*, nota introduttiva e traduzione italiana di L. Ciaurro (a cura di), Torino, Giappichelli.
- Kelsen, H., [1945](1952), *Teoria generale del diritto e dello stato*, traduzione italiana di S. Cotta e G. Treves, Milano, Edizioni di Comunità.
- Kelsen, H., [1960](2021), *La dottrina pura del diritto*, saggio introduttivo e traduzione italiana di M. G. Losano (a cura di), Torino, Einaudi.
- Kuhn, T., [1962](1969), *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, traduzione italiana di A. Carugo, Torino, Einaudi.
- Latour, B., (2005), *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*, Oxford, Oxford University Press.
- Latour, B., (2011), Networks, Societies, Spheres: Reflections of an Actor-Network Theorist, *International Journal of Communication*, 5, pp. 796-810.
- Law, J., (1992), Notes on the Theory of the Actor-Network: Ordering, Strategy, and Heterogeneity, *Systems practice*, 5, 4, pp. 379-393.
- Law, J., Hassard, J., (1999), *Actor Network Theory and After*, Oxford, Wiley-Blackwell.
- Losano, M. G., (2002), *Sistema e struttura nel diritto*, Milano, Giuffrè.
- Moro, P., (2006), *L'informatica forense. Verità e metodo*, Cinisello Balsamo, San Paolo Edizioni.
- Moro, P., (2015), *Topica digitale e ricerca del diritto. Metodologia e informatica giuridica nell'era dell'infousing*, Torino, Giappichelli.
- Moro, P., (2021), *Etica, diritto e tecnologia: percorsi dell'informatica giuridica contemporanea*, Milano, FrancoAngeli.
- Ost, F., Van de Kerchove, M., (1987), *Jalons pour une théorie critique du droit*, Bruxelles, Presses universitaires Saint-Louis.

- Ost, F., Van de Kerchove, M., (2002), *De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit*, Bruxelles, Presses universitaires Saint-Louis.
- Pizzorno, A., (1998), *Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo di virtù*, Roma-Bari, Laterza.
- Ramonet, I., (1999), *Géopolitique du chaos*, Paris, Gallimard.
- Sacco, R., (1991), Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II), *American Journal of Comparative Law*, 39, 1, pp. 1-34.
- Sarra, C., (2020), Scoprire l'incommensurabile, in Sarra, C., Reggio, F., a cura di, *Diritto, metodologia giuridica e composizione del conflitto*, Padova, Primiceri, pp. 219-248.
- Sommaggio, P., (2012), *Contraddittorio Giudizio Mediazione. La danza del demone mediano*, Milano, FrancoAngeli.
- Van de Kerchove, M., Ost, F., (1988), *Le système juridique entre ordre et désordre*, Paris, Presses universitaires de France.
- Van de Kerchove, M., Ost, F., ([1992]1995), *Il diritto ovvero i paradossi del gioco*, traduzione italiana di S. Andrini e G. Lucidi, Milano, Giuffrè.
- Zolo, D., (2009), Nuovi diritti e globalizzazione. [Online] Consultabile all'indirizzo: [https://www.treccani.it/enciclopedia/nuovi-diritti-e-globalizzazione_\(XXI-Secolo\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/nuovi-diritti-e-globalizzazione_(XXI-Secolo)/) (Data di accesso: 14 luglio 2024).

